



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00511/2015

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. n. 47/2015, presentato, in data 25 agosto 2015, dalla società Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio S.r.l. contro la F.I.G.C. avverso la delibera del Presidente Federale del 7 agosto u.s., con la quale è stato fissato il termine entro il quale le società interessate alla sostituzione, ai sensi dell'art. 49, lett. C, NOIF, della società F.C. Castiglione S.r.l., rinunciataria al Campionato Divisione Unica Lega Pro, devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti, al fine di consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di esprimere la nona squadra da promuovere in Lega Pro, nella parte in cui prevede l'integrazione dell'organico del suddetto campionato con un solo posto, invece di disporre l'integrazione di tutti i posti rimasti vacanti per un totale di sette e sino alla concorrenza della sessantesima squadra avente diritto.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della resistente FIGC, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 3 settembre 2015.

Il Segretario
F.to Alvio La Face